

Alla Vice Sindaca
Sonia Schellino

Nota di commento al

**Disegno di legge regionale 03 febbraio , n. 80
“Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”**

Facendo seguito alla richiesta pervenuta dai tuoi uffici in vista della prossima consultazione promossa dal CAL, ti rappresento quanto segue.

Il Disegno di legge proposto dovrebbe rappresentare una riforma importante: dopo 25 anni, si mette mano alla normativa regionale sullo sport e si porta a sistema l'intera legislazione regionale in materia.

Il condizionale “dovrebbe” è d'obbligo in questo caso, in quanto il Disegno di legge così come formulato si presenta a mio parere, anche dopo un confronto con i miei uffici ed alcuni importanti stakeholder del sistema sportivo locale e non, scarso di contenuti concreti, poco rispondente alle reali e trasversali esigenze del comparto sportivo e non chiaro e risolutivo in molti dei suoi passaggi.

In primo luogo mi corre l'obbligo di sottolineare la mancanza nel testo proposto di riferimenti agli enti locali coerenti con il ruolo che essi rappresentano per legge.

Pur infatti nell'accezione della titolarità regionale e dello stanziamento di risorse proprie sul territorio piemontese, si evidenzia la mancata sottolineatura del coinvolgimento degli enti territoriali, elencati al pari dei soggetti del sistema sportivo destinatari degli interventi e delle azioni legiferate.

Solamente al comma 2 dell'art 4 viene sancito genericamente che *“La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 con il concorso degli enti locali”* senza peraltro definire maggiormente gli ambiti di intervento collaborativi e le sinergie con i medesimi.

Nessun cenno alla Città Metropolitana o tanto meno al Comune capoluogo per un concorso alla programmazione di azioni le cui ricadute incidono sui propri territori di competenza, ignorando il supporto che potrebbe essere svolto, tra le altre cose, ad esempio per:

- un rapporto costante e duraturo tra scuola e sistema sportivo, in relazione alle iniziative di formazione e di istruzione sportiva a favore del settore scolastico, in funzione dell'educazione fisico-motoria degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per consentire loro anche una scelta oculata delle discipline da praticare, concorrendo altresì ad una mappatura delle offerte sportive già in atto presso le scuole e ottimizzare così una più equa distribuzione delle proposte istituzionali;
- la pianificazione dei finanziamenti necessari su progetti ed eventi sportivi ritenuti strategici per il Piemonte, tenuto conto del supporto necessario che può svolgere il Comune in tale ambito – vedasi la questione della durata delle concessioni con i requisiti richiesti dalla Regione ai concessionari per l'accesso al finanziamento.

Il Tavolo dello Sport (art. 7), inteso come sede di confronto territoriale, dal ruolo strategico anche se non adeguatamente dettagliato, rimanda infatti la sua composizione ai medesimi rappresentanti del sistema sportivo, tra cui gli enti locali, in elenco all'art. 8 più come potenziali beneficiari di contributi che come pari da consultare.

Una maggiore puntualizzazione in tal senso potrebbe essere opportuna.

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00007964 del 11/05/2020

Passando poi ad una analisi sommaria e a titolo esemplificativo di alcuni dei passaggi da cui maggiormente si evince la mancanza di chiarezza e corrispondenza alle reali esigenze del settore sportivo, qui di seguito evidenzio taluni spunti di riflessione.

CAPO I

Potrebbe essere utile integrare l'art. 2 con un espresso e specifico riferimento a spazi aperti e ad aree verdi sportive attrezzate.

ART. 2

- a) attività sportiva
- b) attività fisico-motoria-sportiva
- c) impianto sportivo

si potrebbe aggiungere:

d) area verde sportiva attrezzata -assente nella precedente legge del 1995 ma ad oggi molto diffusa per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b), non più riconducibile a semplice "spazio aperto" o "spazio verde", per le specifiche attrezzature di cui viene dotata e per i costi manutentivi connessi.

ART. 3

l) Il punto circa l'integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio apre un grande capitolo di discussione circa i fondi a bilancio e senza doveroso approfondimento potrebbe dare adito a problematiche applicative rilevanti.

m) "Lo sport di cittadinanza" rappresenta altro principio che, se non contestualizzato e contenuto in paletti ben definiti, potrebbe rappresentare un "boomerang" per gli enti locali.

ART. 4

In generale, considerate le deleghe regionali sulla Sanità potrebbe essere utile un punto che faccia espresso riferimento all'importanza dell'attività fisica negli ambienti di lavoro, con richiamo ad iniziative volte al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei lavoratori, soprattutto nell'ottica di prevenzione delle patologie all'apparato scheletro-muscolare e cardiaco e dei loro conseguenti costi sulla pubblica sanità.

Nello specifico invece: circa il punto O) su progetti finalizzati a formazione, specializzazione e aggiornamento, si sottolinea l'opportunità di una verifica puntuale circa la competenza in materia, in modo da non andare incontro a posteriori a problemi che potrebbero essere sollevati da soggetti cui spetta per normativa tale compito.

CAPO II

ART. 9

1. Il riferimento ad "almeno 1 istruttore qualificato" risulta nei contenuti discutibile, sia in termini di tutela della categoria dei professionisti che lavorano nel mondo sportivo sia come garanzia per l'utenza dei praticanti sportivi.

CAPO III

In generale, potrebbe essere utile inserire sotto tale Capo un riferimento volto alla promozione di nuove discipline sportive per incentivarne lo sviluppo e la diffusione. Diverse sono oggi le discipline sportive molto apprezzate soprattutto dalla fascia di popolazione più giovane che hanno però difficoltà al proseguimento dell'attività sul territorio, anche per l'esclusione da benefici economici regionali.

Nello specifico invece, circa l'ART.11 punto E) si sottolinea che la gestione degli sferisteri, soprattutto in ambiti cittadini come Torino, rappresenta ad oggi per gli enti locali un problema in termini di scarsità di utenza interessata ed, anzi, si va sempre più verso proposte di riconversione delle strutture per permetterne la sostenibilità economica.

CAPO V

ART. 16

Il testo manca di qualunque riferimento, seppur a livello di indirizzo, circa la complessità dell'armonizzazione tra obiettivi da tutelare e perseguire e la complessità dell'applicazione della vigente normativa in materia di appalti cui sono sottoposte tutte le concessioni di impianti sportivi da parte degli enti locali.

In particolare al comma 2 risulta discutibile il riferimento "in via prevalente a società ed associazioni dilettantistiche" per tre ordini di motivi: - il rispetto delle normative in materia di appalti; - l'aspetto qualitativo della gestione prettamente sportiva; - il non trascurabile e sempre più sensibile problema di sostenibilità economica del sistema impiantistico pubblico.

ART. 17

Al comma 1 lettera M) dopo la parola finale defibrillatore, si suggerisce di aggiungere: " e alla gestione dell'emergenza".

Questa veloce carrellata, non esaustiva, di alcuni articoli e punti, vuole essere spunto di riflessione per un eventuale ragionamento complessivo sulla qualità ed efficacia del provvedimento in discussione.

*L'Assessore allo Sport
Roberto Finardi*

OSSERVAZIONI E PROPOSTE INTEGRATIVE AL DISEGNO DI L. R. DEL 03/02/20 N° 80

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.
(Finalità)

l) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza;

Art. 4.
(Obiettivi)

g) iniziative volte a favorire e sviluppare le attività fisico-motorie e sportive all'interno del percorso scolastico obbligatorio, promosse dal sistema sportivo, sanitario e scolastico;

h) iniziative finalizzate alla diffusione e organizzazione dell'attività sportiva in orario extrascolastico, in collaborazione con il sistema sportivo locale e le istituzioni scolastiche;

OSSERVAZIONI:

Per chiarezza espositiva si richiamano alcuni commi di due diversi articoli, omogenei per materia.

L'art. 3, lett. l) e l'art. 4, lett. h) fanno infatti riferimento, entrambi, al tema degli usi extrascolastici sportivi, competenza di C.M. (e delle altre province e dei comuni) e, pertanto, legittima l'Ente a valutarne gli effetti.

L'inserimento di un esplicito riferimento al tema predetto è colto favorevolmente perché, per la prima volta nel testo di una legge riguardante la materia sportiva, Regione Piemonte valorizza questo particolare tipo di impianti sportivi garantendo pari dignità rispetto al genus più ampio delle strutture sportive non scolastiche.

Si rileva però, in entrambe le disposizioni, la mancanza di ogni riferimento al Soggetto istituzionale competente per materia senza il quale non si capisce come la Regione possa rapportarsi con il sistema sportivo a differenza della lettera g), riportata per evidenziare il significato dell'osservazione, nell'ambito del quale legittimamente la Regione può operare senza C.M. nell'ottica dell'autonomia scolastica.

Viceversa in orario extrascolastico né il sistema sportivo né l'Istituzione scolastica possono assumere decisioni senza le opportune valutazioni dell'Ente scrivente o, più genericamente, prevedere forme di integrazione, per altro assai auspicabili, con il sistema sportivo del territorio di appartenenza poiché la gestione delle strutture sportive scolastiche degli Istituti superiori spetta a C.M. e alle altre province.

Pare quindi utile meglio definire la questione con l'opportuna identificazione degli Attori istituzionali coinvolti.

PROPOSTA EMENDATIVA:

Art. 3

*l) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza **in collaborazione con gli Enti Locali competenti**;*

Art. 4

*h) iniziative finalizzate alla diffusione e organizzazione dell'attività sportiva in orario extrascolastico, in collaborazione con **gli Enti Locali competenti**, il sistema sportivo locale e le istituzioni scolastiche;*

Capo IV

SETTIMANA REGIONALE DELLO SPORT E DEL BENESSERE

Art 13.

(Istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere)

1. La Regione, al fine di valorizzare l'educazione motoria, fisica e sportiva e la crescita psico-fisica in età scolare istituisce, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Settimana regionale dello sport e del benessere per l'implementazione dell'offerta formativa integrativa a disposizione delle istituzioni scolastiche per la diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, con il coinvolgimento dei vari soggetti sportivi interessati.

OSSERVAZIONI:

Come noto le strutture sportive scolastiche sono concesse in uso durante tutto l'anno sportivo, compreso quindi anche il periodo definito "Settimana regionale dello sport e del benessere". Tale iniziativa inevitabilmente si dipanerà sia in orario mattutino che pomeridiano e vedrà presumibilmente la saturazione degli spazi tipicamente extrascolastici.

Appare quindi indispensabile che, oltre al coinvolgimento dei "vari soggetti sportivi interessati" e dell'Istituto Scolastico, siano coinvolte le Istituzioni pubbliche deputate a gestire le palestre in orario extrascolastico.

PROPOSTA EMENDATIVA:

*1. La Regione, al fine di valorizzare l'educazione motoria, fisica e sportiva e la crescita psico-fisica in età scolare istituisce, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Settimana regionale dello sport e del benessere per l'implementazione dell'offerta formativa integrativa a disposizione delle istituzioni scolastiche per la diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, con il coinvolgimento **degli Enti Locali competenti e dei vari soggetti sportivi interessati.***

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008585 del 26/05/2020

Capo V
IMPIANTI SPORTIVO-RICREATIVI
Art. 14.

(Impiantistica sportiva)

1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi che migliorino l'offerta e la qualità degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati per la pratica dell'attività sportiva e fisico-motoria-ricreativa, in funzione delle reali esigenze del territorio.
2. In particolare, la Regione sostiene interventi di adeguamento e riqualificazione, anche ai fini della sicurezza, di efficientamento energetico finalizzati alla sostenibilità gestionale e ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli impianti e delle attrezzature sportive, per il pubblico e per gli atleti, con particolare riferimento agli impianti sportivi esistenti.
- 3. La Regione incentiva l'uso extrascolastico delle strutture sportive scolastiche idonee, tramite il sostegno di collaborazioni a tal scopo finalizzate.**
4. Per l'attuazione del programma pluriennale di interventi la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi in relazione a mutui.
5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.

OSSERVAZIONI:

Il comma 3, evidenziato in neretto, rileva rispetto al tema degli usi extrascolastici e, pertanto, legittima l'Ente a valutarne gli effetti per competenza.

Il termine "incentiva" fa presupporre l'intenzione di offrire un sostegno di tipo finanziario ma pare opportuno specificarlo per rafforzare il valore della norma.

Il termine "idonee" invece tende a limitare la portata dell'intervento escludendo le strutture che non sono a norma ma potrebbero diventarlo con adeguati interventi strutturali. Inoltre è ambiguo il significato perché gli impianti potrebbero essere idonei rispetto ad un utilizzo parziale per funzione (tipi di sport) e/o per livello (agonistico, solo allenamento, solo attività motoria, ecc...) oppure idonee semplicemente per l'uso sportivo scolastico curricolare.

La parte finale del comma 3 è di difficile interpretazione in quanto la competenza, sia da un punto di vista giuridico che tecnico-amministrativo, è di C.M. (o delle province o dei comuni) per cui appare complicato immaginare che la Regione possa procedere a sviluppare collaborazioni con altri soggetti (ad esempio direttamente con i concessionari in uso). Ne deriva che sia opportuno specificare quali siano i partner e la natura del tipo di collaborazione.

Essendo stati inseriti nel Capo V come impianti sportivo-ricreativi, rispetto al tema di cui ai successivi artt. 16 e 17 (affidamenti impianti sportivi) si ritiene che, correttamente, Regione Piemonte intenda distinguere le fattispecie, anche nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (ex art. 90 L. 289/2002). Pare utile rafforzare il concetto definendo il principio di universalità degli usi (tramite concessione in uso) lasciando l'ipotesi della concessione in parziale gestione come residuale e senza applicare la normativa tipizzata per tali gestioni ma consentendo all'Ente Locale di individuare le modalità idonee, anche correlandosi al successivo art. 16, comma 3.

PROPOSTA EMENDATIVA:

3. La Regione incentiva, *anche finanziariamente*, l'uso extrascolastico delle strutture sportive scolastiche idonee *alle esigenze del sistema sportivo o rese tali attraverso adeguati interventi strutturali finanziati anche dalla presente Legge*, tramite il sostegno di collaborazioni a tal scopo finalizzate *promuovendo accordi con gli Enti Locali di riferimento i quali potranno coinvolgere i Soggetti di cui all'art. 8. Gli impianti sportivi scolastici sono, di norma, concessi solo in uso al fine di garantire la fruibilità degli stessi alla più ampia platea di utenti in base alla normativa nazionale di settore vigente ma, in via residuale, è data la facoltà agli Enti Locali di procedere con soluzioni diverse, definite anche ai sensi dell'art. 16, c. 3 della presente Legge.*



in paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

Al Presidente del CAL Piemonte
 Davide Crovella
 cal@cr.piemonte.it

Disegno di Legge regionale 03 febbraio, n. 80
"Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva"
Parere ANPCI

In relazione al DDL in oggetto si fa notare quanto segue:

Negli anni si è affermato il ruolo trasversale dello sport e la sua capacità di interagire con le politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, del turismo, e dell'economia.

Lo sport è diventato strumento fondamentale per veicolare la cultura, l'etica sportiva ed i valori fondamentali quali lo spirito di gruppo, la solidarietà, la correttezza, l'inclusione, il rispetto delle regole e dell'avversario, l'accettazione della sconfitta: valori fondamentali finalizzati alla crescita, alla convivenza civile e alla realizzazione personale, soprattutto delle giovani generazioni.

Sempre di più la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria contribuiscono alla crescita umana, al miglioramento degli stili di vita, al benessere psico-fisico, alla valorizzazione delle diverse abilità, allo sviluppo delle relazioni e all'inclusione sociale; sempre di più la pratica sportiva e motoria può diventare strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario.

Risulta pertanto prioritario promuovere il concetto di sport inteso nel senso più ampio, come attività motoria e sportiva accessibile a tutta la cittadinanza, a tutte le età (ginnastica di mantenimento che serve a "mantenere" negli adulti quelle capacità motorie acquisite durante l'età evolutiva) per tutti, rimuovendo ogni ostacolo che ne impedisca l'esercizio. Occorre sostenere e promuovere la pratica motoria e sportiva a tutti i livelli, da quello agonistico a quello di base, riconoscendone la funzione sociale ed aggregativa, oltre agli effetti benefici sulla salute della persona, favorendo stili di vita attivi.

E' necessario inoltre impegnarsi nel miglioramento dell'offerta dell'impiantistica sportiva, nell'adeguamento e nel mantenimento del patrimonio di strutture sportive, comprese quelle scolastiche, al fine di dare una risposta il più possibile adeguata alle necessità emergenti e che sia accessibile a tutti, assicurando livelli minimi di infrastrutture, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico, la riduzione dell'impatto ambientale, e perseguendo un'equa distribuzione territoriale.

Art. 3

Per quanto condivisibile la stesura dell'articolo si ritiene di integrare con un ulteriore punto in cui si evidenzia la pratica sportiva come traino economico del territorio.

Art. 4

Tra gli obiettivi richiediamo di inserire anche progetti per la terza età ed a promozione dei piccoli comuni, che potrebbero trarre grande giovamento da poderosi investimenti nel campo dello sport.

Art. 7

Il Tavolo dello Sport istituito rappresenta una modalità di confronto innovativa volta a coinvolgere tra i soggetti sportivi e istituzioni regionali. Si richiede che al tavolo dello sport siano membri effettivi anche gli altri enti locali al fine di rappresentare le varie esigenze territoriali.

Art. 14

Particolare importanza riveste l'articolo in questione. Si prende coscienza che molti degli impianti sportivi esistenti sono vetusti ed hanno bisogno di interventi manutentivi straordinari e di adeguamento, ma le amministrazioni proprietarie non sono nelle condizioni di poter effettuare lavori di efficientamento, riqualificazione, adeguamento, mantenimento. L'erogazione di contributi (auspichiamo a copertura totale dei costi) per tali interventi viene ampiamente condivisa.

Articolo 17

Relativamente ai criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, occorre tenere presente che in tanti piccoli/piccolissimi comuni ci sono impianti sportivi (come campi da calcio / calcetto) per i quali occorrono criteri diversificati e semplificati al massimo, nella consapevolezza che spesso diventa difficoltoso trovare persone disponibili a svolgere tale mansione, nella fattispecie poco remunerativa.

Prevedere quindi la possibilità di affidamento diretto anche alle Proloco, ai gruppi di protezione civile.

Art. 18 e Art. 19

Per quanto riguardo gli organismi previsti (art. 18 osservatorio regionale, art. 19 Agenzia per lo sport) si evidenzia la necessità di rappresentazione delle diverse realtà regionali, conferendo un ruolo attivo ai Comuni.

Si richiede che vengano riconosciute ed inserite nell'elenco delle attività sportive con stanziamento di appositi fondi per la **realizzazione**, e per la **manutenzione dell'esistente**, di:

- a) piste ciclabili che possano servire oltre che alla pratica dello sport, anche a una riduzione della sinistrosità stradale dovuta all'intenso traffico ciclabile nelle zone di maggior afflusso turistico;
- b) .piste/percorsi di montagna e collina ciclo/pedonali agro silvo-pastorali per mountain bike.

In ottica generale, considerando l'evoluzione del concetto di sport fin qui esposto, si suggerisce un generale ripensamento dell'impiantistica sportiva dando priorità alla localizzazione di nuovi impianti in località più decentrate affinché possano essere da traino ulteriore all'economia locale.

27.05.2020





Al Presidente del Consiglio
delle Autonomie Locali
Davide Crovella
cal@cr.piemonte.it

Oggetto: Osservazioni di UNCEM Piemonte e ALI Piemonte sul disegno di legge regionale n. 80 del 2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”

In merito alla richiesta di osservazioni le due Associazioni riconoscono l'importanza di individuare nella pratica sportiva e nell'attività motoria ricreativa la funzione sociale, educativa, formativa ed economica.

Gli obiettivi del provvedimento, che promuovono lo sport quale valore fondamentale per favorire lo sviluppo della crescita umana, il benessere psico-fisico, la tutela delle pari opportunità, la valorizzazione delle diverse abilità, delle relazioni, nonché dell'inclusione sociale, sono chiari e condivisibili.

Inoltre, si approva con favore l'intento di riordino e di riforma della materia, che mette in risalto, tra l'altro, aspetti di rilievo come la dimensione culturale dello sport.

Si segnala, tuttavia, l'opportunità di richiamare il ruolo svolto dagli enti di area vasta, titolari della funzione di promozione della pratica sportiva, come confermato dalla legge regionale 23/2015, in fase di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 56/14.

Al riguardo, l'art. 20 del disegno di legge, nel disciplinare gli sportelli dello sport, dovrebbe essere la sede adatta a recepire l'esperienza positiva dell'attività di coinvolgimento, supporto e coordinazione sui territori compiuta finora da tali enti nell'ambito sportivo. Invero, gli sportelli dello sport attivati dalle Province – come da criteri individuati nella D.G.R. n. 25-1189 del 2000 e nella D.G.R. n. 53-29426 del 2000 – sono stati da sempre strumenti sostenuti dalla Regione, per potenziare il servizio di consulenza, informazione e formazione in materia sportiva a favore dei soggetti interessati presenti sul territorio piemontese.

Pertanto l'art. 20, comma 2, anziché disporre che gli sportelli regionali per lo sport possano essere aperti anche attraverso l'utilizzo di strutture informative regionali già presenti nei capoluoghi di provincia, dovrebbe piuttosto – nell'ottica di riconoscimento dell'esperienza decennale richiamata – lasciare spazio allo specifico ruolo di sportelli provinciali e della Città metropolitana di Torino.



Per quanto concerne invece l'art. 23, riguardante il tema delle sanzioni, preoccupa quanto stabilito dal comma quarto, laddove dispone che il Comune in cui ha sede l'impianto svolga funzioni di controllo, vigilanza e conseguentemente irroggi le sanzioni in merito alla corretta applicazione dell'articolo 9 (presenza di un istruttore qualificato in caso di servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo). Sul punto, si ritiene che tale previsione, per poter risultare realmente funzionale, presupponga la necessaria dotazione di strumenti utili in capo ai comuni, così che gli stessi possano svolgere adeguatamente le competenze loro attribuite.

Riguardo gli impianti, si richiede una precisazione del concetto di idoneità delle strutture sportive scolastiche, così come menzionate all'art. 14, comma terzo e si auspica, nel complesso, una consolidazione della collaborazione tra comuni, strutture sportive e istituti scolastici.

Inoltre, per quanto attiene alla fase dell'affidamento della gestione degli impianti, si sottolinea l'esigenza di introdurre, all'interno dell'articolo 17, anche il riferimento allo strumento della garanzia fideiussoria nel disciplinare i rapporti tra gli enti territoriali e i soggetti affidatari.

Si raccomanda, infine, una celerità nei tempi di attuazione della presente normativa, al fine di consentire - sulla base dell'assegnazione certa delle previste risorse - un'ideale programmazione, anche pluriennale, da parte degli enti locali.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Torino, 27.05.2020

Lido Riba
Presidente UNCEM Piemonte

Federico Borgna
Presidente ALI Piemonte



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Torino, 28 maggio 2020
Prot. N. 192/2020

Al Presidente del Consiglio Autonomie Locali
dott. Davide Crovella
e.mail: cal@cr.piemonte.it

Oggetto: osservazioni di Anci Piemonte sul disegno di legge regionale n. 80 del 2020
“Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”

Il disegno di legge analizzato riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività motoria ricreativa.

In proposito, si condividono senz'altro le finalità e gli obiettivi sottesi al provvedimento in esame, che promuovono lo sport quale valore fondamentale per favorire lo sviluppo della crescita umana, il benessere psico fisico, la tutela delle pari opportunità, la valorizzazione delle diverse abilità, delle relazioni, nonché dell'inclusione sociale.

Parimenti, si osserva con favore l'intento di riordino e di riforma della materia, che mette in risalto, tra l'altro, aspetti di rilievo come la dimensione culturale dello sport.

Si segnala, tuttavia, l'opportunità di richiamare il ruolo svolto dagli enti di area vasta, titolari della funzione di promozione della pratica sportiva, come confermato dalla legge regionale 23/2015, in fase di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 56/14.

Al riguardo, l'art. 20 del disegno di legge, nel disciplinare gli sportelli dello sport, dovrebbe essere la sede adatta a recepire l'esperienza positiva dell'attività di coinvolgimento, supporto e coordinazione sui territori compiuta finora da tali enti nell'ambito sportivo. Invero, gli sportelli dello sport attivati dalle Province – come da criteri individuati nella D.G.R. n. 25-1189 del 2000 e nella D.G.R. n. 53-29426 del 2000 – sono stati da sempre strumenti sostenuti dalla Regione, per potenziare il servizio di consulenza, informazione e formazione in materia sportiva a favore dei soggetti interessati presenti sul territorio piemontese.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Pertanto l'art. 20, comma 2, anziché disporre che gli sportelli regionali per lo sport possano essere aperti anche attraverso l'utilizzo di strutture informative regionali già presenti nei capoluoghi di provincia, dovrebbe piuttosto – nell'ottica di riconoscimento dell'esperienza decennale richiamata – lasciare spazio allo specifico ruolo di sportelli provinciali e della Città metropolitana di Torino.

Per quanto concerne invece l'art. 23, riguardante il tema delle sanzioni, preoccupa quanto stabilito dal comma quarto, laddove dispone che il comune in cui ha sede l'impianto svolga funzioni di controllo, vigilanza e conseguentemente irroghi le sanzioni in merito alla corretta applicazione dell'articolo 9 (presenza di un un istruttore qualificato in caso di servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo). Sul punto, si ritiene che tale previsione, per poter risultare realmente funzionale, presupponga la necessaria dotazione di strumenti utili in capo ai comuni, così che gli stessi possano svolgere adeguatamente le competenze loro attribuite.

Riguardo gli impianti, si richiede una precisazione del concetto di idoneità delle strutture sportive scolastiche, così come menzionate all'art. 14, comma terzo e si auspica, nel complesso, una consolidazione della collaborazione tra comuni, strutture sportive e istituti scolastici.

Inoltre, per quanto attiene alla fase dell'affidamento della gestione degli impianti, si sottolinea l'esigenza di introdurre, all'interno dell'articolo 17, anche il riferimento allo strumento della garanzia fideiussoria nel disciplinare i rapporti tra gli enti territoriali e i soggetti affidatari.

Si raccomanda, infine, una celerità nei tempi di attuazione della presente normativa, al fine di consentire - sulla base dell'assegnazione certa delle previste risorse – un'idonea programmazione, anche pluriennale, da parte degli enti locali.

Il Presidente ANCI Piemonte
Andrea Corsaro